

Addì 19 Dicembre 1969 in esecuzione a quanto previsto dall'art. 1 dell'ac-
cordo aziendale 31.5.1969,

t r a

la Ditta OLIVER rappresentata dal Sig. CATTANI rag. GIORDANO e GIOVANARDI
CARLO ALBERTO

e

i Sigg. FERRARESI IVO della FILTEA-CGIL e ARTIOLI ROMANO della FILTA-CISL

si conviene quanto segue:

- 1) L'azienda a decorrere dal 1.11.69 riconosce a tutti i dipendenti una per-
centuale di mancato cottimo pari al 10% della paga base conglobata;
- 2) Il premio di produzione in atto, viene con decorrenza 1° Gennaio 1970, ele-
vato a £. 60 orarie per gli addetti alle rettilinee a motore e telaristi
cotton, e a £. 40 per tutto il restante personale;
- 3) Con decorrenza 1.1.1970 l'azienda concederà ai dipendenti una seconda
pausa retribuita di 10 minuti;
- 4) L'azienda si impegna ad applicare a tutto il personale dipendente il
C.C.N.L. del settore maglieria ferme restando le eventuali condizioni di
miglior favore;
- 5) L'azienda riconosce le Sezioni Sindacali Aziendali a cui membri hanno il
compito e l'autorità di trattare con la Direzione tutti gli aspetti del-
la contrattazione aziendale sindacale loro demandati dalle Organizzazioni
Sindacali Provinciali.

Ai componenti la Sezione Sindacale Aziendale vengono estese le nor-
me di tutela previste dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni In-
terne.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seguono le firme.

Archivio Storico Cisl Emilia Romagna
Portale dell'accordo Cisl Olivetti

